

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo.**

*Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo, copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato nel decreto esecutivo.*

### **Tribunale di Milano, sezione settima, sentenza del 17.10.2013**

*...omissis...*

La vicenda che qui occupa trae origine in un momento successivo, ma è indissolubilmente legata al contratto sottostante, sicchè qualsivoglia contestazione in merito all'inadempimento di BSI, già in essere al momento della notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto essere oggetto della fase di cognizione piena, seguente all'opposizione al predetto decreto ingiuntivo. E ciò non è stato.

Va quindi condiviso l'orientamento espresso dal Supremo Collegio, secondo cui il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo, copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano,

ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato nel decreto esecutivo (Cass. sez. III n. 11360 del 11.5.2010).

Nella specie, è fuori di dubbio che l'obbligazione oggi dedotta in giudizio ed il relativo inadempimento in capo alla convenuta sussistesse già al momento della notifica del d.i. non opposto dall'odierna attrice, attenendo la questione alla sinallagmaticità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti oggi in lite e non potendosi dunque qualificare come fatto nuovo o successivo.

La preclusione conseguente all'accoglimento dell'eccezione di ne bis in idem sollevata dalla convenuta, preclude la disamina del merito.

Conseguono le statuizioni di cui infra, tra le quali la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte per entrambe le fasi del giudizio, liquidate come in dispositivo in conformità alla nota depositata dal difensore.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara l'improcedibilità, per i motivi di cui in narrativa, della domanda attrice;
2. condanna parte attricevvvv, in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare alla parte convenuta vvvvv SRL le spese di lite, che si liquidano in Euro 2.050,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge dovuti

Così deciso in Milano, il 17 ottobre 2013.

Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2013.